

TAR Campania – Sezione VI – sentenza n. 4836 del 13 luglio 2021

ACCESSO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE A FAVORE DEL PERSONALE PER L'EMERGENZA COVID: DINIEGO NON GIUSTIFICATO DALLA PRIVACY

A prescindere da ulteriori considerazioni in ordine ai dati personali e alla nozione di riservatezza, va osservato che l'istanza di accesso, nel caso di specie, non si riferisce certo ad atti relativi a singoli dirigenti trattandosi al contrario di richiesta che si riferisce a provvedimenti di assegnazione e ripartizione tra fondi di risorse economiche; deve quindi escludersi che le informazioni contenute negli atti richiesti siano riferite o riferibili a singoli soggetti e ciò esclude in radice un problema di incidenza sulla riservatezza di singoli.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1755 del 2021, proposto da:

Confederazione Italiana Medici Ospedalieri – Cimo Regione Campania, Anaa Assomed Regione Campania, Aaroi Emac Sezione Regionale Campania, Fp Cgil Medici e Dirigenti Sanitari Campania, Federazione Cisl Medici Campania, Uil Fpl Medici, Fvm Federazione Veterinari e Medici Dirigenti Sanitari, Fassid, Fesmed Campania, Anpo Ascoti Fials Medici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Carbone, Pasquale Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera San Pio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Toma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza di accesso presentata dalle OO.SS. ricorrenti il 12 febbraio 2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera San Pio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021 il dott. Davide Soricelli;

Visto l'articolo 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche e integrazioni, e il Decreto del Presidente del TAR Campania, sede di Napoli, n. 31 del 30 ottobre 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espongono le ricorrenti di essere organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nonché firmatarie del CCNL per l'area sanità e di avere quindi fra i propri compiti istituzionali quello di verificare la corretta applicazione degli istituti contrattuali nei confronti dei dirigenti medici e veterinari dipendenti delle aziende sanitarie.

Ciò premesso in linea generale, esse premettono altresì che la regione Campania ha provveduto ad assegnare alle aziende appartenenti al SSR con decreti n. 87 del 10 settembre 2020 e n. 123 del 26 novembre 2020 risorse economiche a favore del personale per l'emergenza Covid (in base all'articolo 1, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Puntualizzano le ricorrenti che le risorse in questione devono essere utilizzate “al fine di integrare i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità ed i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità” e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la retribuzione delle condizioni di lavoro sono oggetto in base al CCNL di contrattazione con le organizzazioni sindacali.

Con il ricorso all'esame, notificato il 13 aprile e depositato il 26 aprile 2021, le ricorrenti espongono quindi di aver presentato il 12 febbraio 2021 una istanza di accesso (documentale e “civico”) con cui hanno chiesto alla azienda intimata copia di: “a) atto con il quale è stata determinata la modalità di riparto della somma erogata dalla Regione Campania, con i decreti n. 87 del 10 settembre 2020 e n. 123 del 26 novembre 2020, fra i due fondi contrattuali (fondo per le condizioni di lavoro della dirigenza sanitaria dell'area della sanità e fondo per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità); b) provvedimento consequenziale con il quale si incrementa il fondo per le condizioni di lavoro della dirigenza sanitaria con la quota parte della somma stanziata dalla Regione Campania con i predetti decreti nn. 87/2020 e 123/2020, ai sensi del co. 1 dell'art. 1 della l. 27/2020, come modificato dalla lett. a) del co. 6 dell'art. 2 della l. 77/2020”.

Esse denunciano che sulla istanza si è formato il silenzio dato che ad essa non è stato fornito alcun riscontro sicché concludono chiedendo che la sezione – accertato il loro diritto all'accesso (sia documentale che civico) – ordini all'amministrazione l'esibizione della documentazione richiesta.

L'azienda ospedaliera San Pio si è costituita in giudizio e resiste al ricorso denunciando che esso è inammissibile e comunque infondato; la tesi dell'azienda è che le ricorrenti non avrebbero dimostrato quale sia il concreto interesse a base della istanza di accesso sicché essa risulterebbe rivolta a un (non consentito) controllo generalizzato di legalità; a ciò si aggiunge che la ostensione della documentazione inciderebbe sulla riservatezza dei soggetti destinatari delle risorse economiche stanziate dai decreti regionali.

Il ricorso è fondato.

Anche a prescindere dal rilievo che l'istanza di accesso in contestazione è stata presentata invocando (anche) la normativa in materia di accesso civico, la legittimazione all'accesso (documentale) delle ricorrenti è evidente data la loro non contestata qualità di organizzazioni

sindacali rappresentative dei dirigenti medici e risultando parimenti evidente l'interesse a conoscere ammontare e modalità di ripartizione e destinazione delle somme stanziare dai decreti regionali per incrementare i fondi per le condizioni di lavoro (fondi per il disagio) in corrispondenza della emergenza pandemica; le ricorrenti insomma – quali soggetti esponenziali degli interessi dei dirigenti medici – hanno un qualificato interesse a ottenere gli atti che hanno richiesto.

Altrettanto evidente è che l'ostensione di tali atti non incide in alcun modo sulla sfera personale dei dirigenti medici beneficiari dei fondi; a prescindere da ulteriori considerazioni in ordine ai dati personali e alla nozione di riservatezza (nella memoria si fa poco comprensibilmente riferimento a “informazioni di carattere non solo professionale ma anche finanziario dei soggetti interessati” e alla lesione “della privacy dei soggetti beneficiari delle somme erogate dalla Regione Campania”), va osservato che l'istanza di accesso non si riferisce certo a atti relativi a singoli dirigenti trattandosi al contrario di richiesta che si riferisce a provvedimenti di assegnazione e ripartizione tra fondi di risorse economiche; deve quindi escludersi che le informazioni contenute negli atti richiesti siano riferite o riferibili a singoli soggetti e ciò esclude in radice un problema di incidenza sulla riservatezza di singoli.

Il ricorso va quindi accolto con conseguente ordine di esibizione della documentazione richiesta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sezione VI, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e per l'effetto ordina l'esibizione della documentazione richiesta.

Condanna l'azienda sanitaria San Pio al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro seicento, oltre accessori di legge, con distrazione ai difensori per dichiarato anticipo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021 tenutasi in videoconferenza da remoto con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller,	Presidente
Davide Soricelli,	Consigliere, Estensore
Angela Fontana,	Primo Referendario